



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

MISURE URGENTI IN TEMA DI EQUO COMPENSO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 25/2018

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 25 Giugno 2021

*Si assegna il numero **25**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2021***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche al titolo della l.r. 25/2018)

1. Nel titolo della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), dopo le parole "committenti privati" sono inserite le seguenti: ", di equo compenso e".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 25/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2018, dopo le parole "dai professionisti" sono aggiunte le seguenti: "e responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso".

Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018, le parole da "dalla lettera di affidamento dell'incarico" fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: "da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte."

Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l. r. 25/2018, è aggiunto il seguente:
"3. Restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste in materia dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento."

Art. 5
(Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 25/2018, è inserito il seguente:

" Art. 3 bis
(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, secondo quanto previsto dal Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi (decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140) e dal decreto ministero giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

5. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie di cui al comma 4.

6. La Regione, senza oneri a carico del proprio bilancio, promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 5 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali."

Art. 6

(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 25/2018)

1. La dichiarazione di pagamento di cui all'Allegato A della l.r. 25/2018 è sostituito dal modello di cui all'Allegato A della presente legge.

Art. 7

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 07.07.2021

SPIRLI'